

## INTRODUZIONE DEL REATO DI “FURTO DI RAME”

*La proposta di legge approvata in prima lettura alla Camera dei deputati in data 11 ottobre 2016 si propone di contrastare il fenomeno del furto di componenti metalliche o di altro materiale sottraendole dalle infrastrutture destinate all'erogazione di energia.*

*Il furto di rame, benché diminuito negli ultimi anni, ha delle pesanti conseguenze sull'economia del paese, causando decine di milioni di euro di danni e disservizi nella fornitura di energia elettrica e nelle telecomunicazioni.*

*La proposta di legge interviene introducendo nel codice penale il nuovo art. 624-ter. Seppure già nel 2013 il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, avesse introdotto in materia una specifica aggravante di furto, l'effetto fondamentale della introduzione di un'autonoma fattispecie di reato, come notato dal relatore Giuseppe Berretta (PD), consente che la determinazione della sanzione da parte del giudice venga sottratta al bilanciamento delle circostanze.*

*Tenuto conto che in molti casi il furto di rame è diventato business della criminalità organizzata, si prevede la punibilità espressa con pena detentiva più aspra se il reato è commesso in forma associata.*

*Questa iniziativa, come ha sottolineato Giuseppe Lauricella (PD), primo firmatario della proposta di legge, nasce dal basso. «Nasce dal grido di allarme di piccole aziende, magari a dimensione familiare, che, dall'oggi al domani, si sono trovate senza energia e, dunque, senza la possibilità di poter continuare la produzione e di lavorare, a causa dell'azione criminosa di alcuni, che rubano cavi di rame per rivenderli nel mercato nero. Un materiale che è diventato prezioso – persino quotato in borsa – e che ha, poco a poco, alimentato un mercato illecito di dimensioni enormi».*

*Per queste ragioni, il provvedimento ha trovato la condivisione anche di tutti coloro che operano nel mondo produttivo, nell'energia, nei trasporti, nelle comunicazioni, dall'Enel alle Ferrovie dello Stato, le cui reti sono divenute, ormai da anni, fonte di approvvigionamento di singoli come di associazioni criminali.*

*Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) della proposta di legge Lauricella e altri “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici” AC 2664 (relatore Giuseppe Berretta del PD) e ai relativi [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.*

## ANALISI DEL FENOMENO

La proposta di legge in esame interviene in materia di **furto di componenti metalliche o di altro materiale sottraendole dalle infrastrutture destinate all'erogazione di energia**, fenomeno altresì noto come “**furto di rame**”.

Il fenomeno – certamente alimentato dall'aumento del prezzo di questo metallo – provoca danni ingenti alle imprese operanti nel settore dei trasporti e delle telecomunicazioni, provocando, oltre che danni patrimoniali, delle pesanti interruzioni del servizio.

Causa non solo delle **interruzioni di fornitura di energia elettrica**, ma anche di pesanti conseguenze sulla **circolazione dei treni**, sia sotto il profilo dei **ritardi** che sotto quello – altrettanto importante – della **sicurezza**. Nel 2015 Enel Spa ha segnalato disservizi nell'erogazione di energia elettrica per 697.581.423 minuti; FS ha dovuto disporre il rallentato della circolazione di 6.761 treni, accumulando un totale di 138.525 minuti di ritardo, con danni per decine di milioni di euro.

I furti sono addebitabili non solo a singoli soggetti, ma anche criminalità organizzata, che è solita poi rivendere nel mercato nero il metallo rubato.

Il 24 febbraio 2012 il Ministero dell'Interno, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ANIE (Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche), Enel S.p.A., Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa per la costituzione dell'[Osservatorio nazionale sui furti di rame](#), di seguito denominato “Osservatorio”, con l'obiettivo di monitorare il fenomeno, ivi inclusa l'esplorazione degli eventuali collegamenti con le organizzazioni criminali e proporre strategia di prevenzione e contrasto.

Nel 2015 i furti di rame registrati sono stati 14.448. Seppure il fenomeno sia in diminuzione, le forze dell'ordine e le imprese richiedono da anni strumenti più efficaci di contrasto.

## IL CONTESTO NORMATIVO

La proposta di legge approvata in prima lettura alla Camera dei deputati segue a quanto disposto dal DL 93/2013 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere, che aveva affrontato il problema dei furti di rame e di altro materiale sottratto a infrastrutture pubbliche intervenendo sia sul codice penale che sul codice di procedura penale.

Il DL 93 del 2013 aveva in particolare inasprito la repressione del reato di furto di materiali da impianti e infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici, prevedendo specifiche aggravanti per il furto e la ricettazione, e stabilendo l'arresto obbligatorio in flagranza.

## IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

La proposta di legge approvata aumenta ulteriormente il contrasto, introducendo il **nuovo art. 624-ter del codice penale**, che rende il **furto di rame autonoma fattispecie di reato**.

La nuova disposizione stabilisce, in particolare, che «*chiunque si impossessa di componenti metalliche o di altro materiale sottraendole dalle infrastrutture destinate*

*all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica è punito con la reclusione da un anno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».*

Rispetto alla circostanza aggravante precedentemente introdotta dal DL 93/2013 (e ora conseguentemente abrogata), **rimane invariata la pena detentiva, ma è inasprita la sanzione pecuniaria**. Rimane altresì invariato il rinvio che fa rientrare la fattispecie nella previsione del reato di ricettazione.

Anche sulla base di quanto accertato in sede giudiziaria, che vede vere e proprie "bande" strutturate, dedite a questo tipo di reato, viene introdotta la **fattispecie associativa** del delitto di furto e ricettazione di materiali sottratti ad infrastrutture energetiche e di comunicazione; è, a tal fine, integrato il contenuto dell'art. 416 c.p. cui è aggiunto un comma finale che ne prevede la punibilità con la reclusione da 3 a 8 anni, quando l'associazione a delinquere è diretta a commettere il furto o la ricettazione di rame.

Modificando il codice di procedura penale, la proposta di legge aggiunge ai **procedimenti di competenza delle procure distrettuali antimafia** quelli relativi al furto di materiali sottratti ad infrastrutture energetiche e di comunicazione. Così come era previsto per il furto di rame quale circostanza aggravante, anche per la suddetta fattispecie quale reato autonomo **si prevede l'arresto obbligatorio in flagranza**.